



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.1.2024
COM(2024) 38 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento

ALLEGATO

Articolo 20 - votazione

Modifica n. 1: aggiungere nuovo testo alla fine (in grassetto + sottolineato)

"1. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione.

Nelle materie di sua competenza, l'Unione europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero di quelli dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea che non sono vincolati dalla competenza dell'Unione possono votare separatamente.

Quando l'Unione europea esercita il suo diritto di voto, gli Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dalla competenza dell'Unione nella materia oggetto di voto non votano. L'Unione europea non esercita il suo diritto di voto quando tutti i suoi Stati membri che sono parti della convenzione sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto."

"2. La votazione richiede un quorum".

Modifica n. 2: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"3. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. **Quando l'Unione europea partecipa a una votazione in conformità del paragrafo 1, commi 2 e 3, la maggioranza dei due terzi comprende la maggioranza semplice dei voti espressi dalle altre parti.**"

"4. Le questioni procedurali sono decise a maggioranza dei voti espressi".

Modifica n. 3: aggiungere nuovo testo alla fine (in grassetto + sottolineato)

"5. Qualora sorga una questione sul carattere procedurale o meno di una questione, essa non è considerata procedurale a meno che il comitato decida in tal senso a maggioranza dei due terzi dei voti espressi **conformemente al paragrafo 3.**"

"6. Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

Articolo 21 - Norme specifiche per l'elezione dei membri del GREVIO

"1. Gli articoli 16, 19 e 20 del presente regolamento non si applicano all'elezione dei membri del GREVIO".

[...]

Modifica n. 4: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"4. La decisione del comitato di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per l'adesione al GREVIO di cui agli articoli da 2 a 5 sulla procedura di elezione dei membri del GREVIO richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi, **compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.** Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

[...]

Modifica n. 5: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"7. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione."

Articolo 25 - Modifiche del regolamento interno

Modifica n. 6: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"Il comitato può modificare il regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, **compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 20, paragrafo 1, commi 2 e 3.**"

Articolo 2 - Composizione

Modifica n. 7: cancellare testo

1. Membri

a. A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della convenzione, i membri del comitato sono i rappresentanti delle parti della convenzione.

[...]

2. Partecipanti

[...]

b. Possono nominare rappresentanti per partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto o rimborso spese:

i) gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato la convenzione;

ii) gli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito ma per i quali essa non è ancora entrata in vigore;

iii) gli Stati invitati ad aderire alla convenzione.

iv) l'Unione europea.

[...]

**